



Premessa

Le attività di protezione civile svolte da volontari iscritti alle rispettive associazioni sono molto simili alle attività lavorative esercitate da lavoratori subordinati nell'ambito di stabilimenti, opifici, officine, servizi ed, ancora di più, nei cosiddetti cantieri temporanei e mobili.

Data tale similitudine viene da chiedersi se la complessa e articolata normativa — nazionale e, in buona parte discendente dal recepimento di direttive europee¹ — che tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori sia applicabile nel suo complesso anche alle suddette attività di protezione civile.

Di seguito si tenterà di chiarire come si espliciti nella normativa in questione la tutela del lavoratore e, per altro verso, in cosa possano consistere azioni di salvaguardia della sicurezza e della salute del volontario di protezione civile (VPC).

Il lavoratore ed il volontario di protezione civile

Dal 1994, ai fini delle questioni inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro, il **lavoratore**² trova definizione nel Dlgs 626/94 quale persona titolare di un rapporto subordinato con un **datore di lavoro**³. Tra i due soggetti si instaura una relazione di carattere economico che trova nel rispetto della sicurezza e della salute del lavoratore uno dei presupposti contrattuali⁴. Per definizione il datore di lavoro è titolare dei poteri decisionali e di spesa ed ha responsabilità dell'impresa⁵ o dell'unità produttiva⁶.

¹ Numerose direttive europee sono state recepite con il Dlgs 626/94, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

² Dlgs 626/94, art. 2. - Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

³ Dlgs 626/94, art. 2. - Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

[...]

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

⁴ Codice civile, art. 2087. Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

⁵ Codice civile, art. 2082. Imprenditore.

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

⁶ Dlgs 626/94, art. 2. - Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

[...]



In generale, l'ambito di applicazione delle norme in esame risulta dunque riferibile alle attività produttive anche se si verifica un'estensione di campo nei confronti degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici i quali, per ovvie ragioni, necessitano di una particolare tutela.

La figura del **VPC**, diversamente, si caratterizza nell'offrire una prestazione in un contesto libero e svincolato da ogni relazione economica e fine lucroso⁷. Viene dunque a mancare il rapporto datore di lavoro–lavoratore indispensabile per chiamare in causa il complesso sistema di garanzie che vedono, nel primo, il destinatario delle previsioni normative e, nel secondo, il soggetto tutelato.

Inoltre il Dlgs 626 introduce la necessità di individuare e definire con norme speciali le attività di particolari soggetti⁸, caratterizzati da elementi e contesti operativi specifici, e tra questi i servizi di protezione civile⁹. Risulta pacifico che il riferimento riconduce alle strutture di protezione civile statali, regionali e locali, diverse dalle associazioni di volontariato.

L'impresa, in riferimento al citato decreto, si deve attivare nell'organizzazione e nella gestione della sicurezza e della salute del lavoratore mediante la valutazione dei rischi lavorativi¹⁰, la strutturazione di un Servizio di prevenzione e protezione¹¹, lo

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

⁷ DPR 194/01, art. 1. Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

⁸ Dlgs 626/94, art. 1.- Campo di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

⁹ DM 450/99. *Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.*

¹⁰ Dlgs 626/94, art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

¹¹ Dlgs 626/94, art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;



svolgimento di attività di sorveglianza sanitaria¹², l'effettuazione di programmi di informazione e formazione¹³, ecc. Per altro verso i lavoratori hanno accesso alla verifica dell'attuazione dei propri diritti mediante la figura del Rappresentante dei

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

¹² Dlgs 626/94, art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.

- 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
 - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

¹³ Dlgs 626/94. Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.

Art. 21. - Informazione dei lavoratori.

- 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
 - g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
- 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Art. 22. - Formazione dei lavoratori.

- 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
- 2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
- 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.



lavoratori per la sicurezza¹⁴. Va da sé che l'attivazione di un sistema siffatto sia improponibile in un contesto associativo quali le organizzazioni di volontariato.

Bisogna considerare, inoltre, che il VPC dichiara una propria disponibilità operativa che a volte è associata ad un contributo di capacità tecnico-professionali specifiche caratterizzato anche da conoscenze e competenze in materia di rischio lavorativo anch'esse del tutto particolari e probabilmente assenti nell'esperienza di un responsabile dell'organizzazione, del cantiere o della squadra di volontari di protezione civile figura prossima, ma non combaciante, a quella del datore di lavoro.

Sicurezza e salute del VPC

Resta, ad ogni modo, il fatto che un infortunio occorso ad un volontario durante un'attività di protezione civile possa dar luogo a responsabilità, che assumono carattere penale, a carico di figure in qualche modo sovraordinate al VPC (presidente di associazione, responsabile nucleo PC, responsabile del campo di intervento, del cantiere, ecc.) connesse a reati quali le *lesioni personali colpose*¹⁵ e l'*omicidio colposo*¹⁶. Ma in questo senso non sembra instaurarsi quell'obbligo giuridico di tutela

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

¹⁴ Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

¹⁵ Codice penale, art. 590. Lesioni personali colpose.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.



proprio del rapporto datore di lavoro–lavoratore e quindi non appare la sussistenza del *rapporto di causalità* tra il reato dovuto all'assenza di una cautela antinfortunistica ed il comportamento delle figure di cui sopra¹⁷.

Interventi di protezione civile e attivazione di cantieri

Una ulteriore questione tendente a far rientrare le attività di protezione civile nell'ambito delle norme che regolano la sicurezza e la salute sul lavoro potrebbe essere posta nell'attivazione di cosiddetti cantieri temporanei e/o mobili dove, in base al Dlgs 494/96¹⁸, dal punto di vista delle responsabilità vengono tirate in ballo figure diverse da quelle tipiche dell'impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto) afferenti all'area della committenza.

Da prima è interessante soffermarsi sulla definizione di **cantiere** come luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile¹⁹ che interessano opere fisse, permanenti o temporanee, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, ma anche di sistemazione forestale²⁰, ecc. Con un'interpretazione estensiva della norma l'allestimento di un campo tende potrebbe essere inteso come opera fissa temporanea e costituirebbero un *cantiere* molti altri lavori infatti la Circolare Ministeriale 5 marzo 1998 n. 30, in ordine alle attività di sistemazione forestale, chiarisce che tali attività sono solo quelle assimilabili ad operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali ad esempio la costruzione di manufatti per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, consolidamento di scarpate, l'apertura di strade, ecc..

Molte delle responsabilità relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro nel cantiere fanno riferimento al committente²¹ e a tecnici da questo nominati.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

¹⁶ Codice penale. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

¹⁷ Codice penale, art. 40. Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

¹⁸ Dlgs 494/96. *Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.*

¹⁹ Dlgs 494/96, art. 2. Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) cantiere temporaneo e mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I.

²⁰ Dlgs 494/96. Allegato I. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2, lettera a).

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che riguarda lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

²¹ Dlgs 494/96, art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori



Senza entrare nel dettaglio della norma gli obiettivi del decreto sono i seguenti:

- introdurre già in fase di progettazione delle opere criteri di sicurezza
- pianificare la sicurezza ed il coordinamento nel cantiere
- garantire nell'appalto, quindi nella relazione economica tra committente e appaltatore, l'inclusione delle misure di sicurezza

Negli interventi di protezione civile, comprese le esercitazioni, il contenuto progettuale (relativo alle opere) risulta, se presente, alquanto modesto.

Come intesa dalla norma, la pianificazione di sicurezza è rivolta a garantire la cosiddetta *cantierabilità* dell'opera con un livello di determinazione delle condizioni operative del cantiere di tipo generico utilizzando lo strumento del Piano di sicurezza e coordinamento che trova un momento di ulteriore approfondimento, livello di dettaglio, mediante Piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese. Particolare enfasi viene posta sul coordinamento dei diversi soggetti che operano nel cantiere (imprese e lavoratori autonomi). Negli interventi di protezione civile, specie nelle esercitazioni, le attività sono assimilabili a lavori di manutenzione di opere dove l'accantieramento acquisisce un peso di scarso rilievo — rispetto ai cantieri *veri e propri* non vi sono impianti di sollevamento e movimentazione di materiali, opere provvisorie rilevanti, ecc. — e prevale l'apporto di manodopera dotata di attrezzature leggere e di tipo portatile tra l'altro non inquadrata nell'organizzazione di una o più imprese.

Inoltre, negli interventi di protezione civile ad opera di volontari, ancora una volta viene a mancare quel presupposto di carattere economico in grado di dar luogo a comportamenti speculativi a scapito della sicurezza sul lavoro.

In definitiva si ritiene che qualora gli interventi di cui sopra si configurassero come cantieri non appaiono applicabili le disposizioni di cui al Dlgs 494/94.

Proposte

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del dlgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
 - a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
 - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10.
- 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.



Da un altro punto di vista mancando le basi giuridiche attraverso le quali organizzare la sicurezza e la salute dei volontari negli interventi di protezione civile, ma al contempo, essendo tali aspetti insiti nell'obiettivo più vasto della tutela della popolazione devono essere individuate, nelle associazioni di volontariato, modalità e strumenti autonomi di conoscenza e valutazione del rischio e di salvaguardia dell'integrità fisica dei propri volontari.

Modalità e strumenti che non possono prescindere dall'assetto organizzativo di tipo orizzontale e scarsamente *gerarchizzato* proprio delle associazioni di volontariato dove il contributo e l'iniziativa del singolo risultano prevalenti anche in relazione alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro.

L'Associazione Nazionale Alpini intende intraprendere tutte le strade possibili per acquisire il massimo grado di sicurezza e salute nei confronti dei volontari mediante l'adozione di misure sia preventive sia protettive, tra queste:

- la redazione di uno studio di valutazione del rischio nelle attività di protezione civile svolte dai nostri volontari
- la messa a punto di strumenti di verifica della regolarità e dell'adeguatezza di mezzi, impianti, attrezzature e dispositivi utilizzati
- fornendo indicazioni in merito all'utilizzo di idonei dispositivi di protezione
- prevedendo l'organizzazione di azioni informative e formative, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di base²²
- prevedendo l'organizzazione di azioni informative e formative informativi e formativi, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, specifici per attività esclusive di protezione civile²³
- richiesta di certificazione di idoneità a ciascun volontario.

²² La formazione specialistica, non direttamente riconducibile alle attività di protezione civile, deve far parte delle competenze tecnico-professionali del volontario che presta la propria opera.

²³ Allestimento di campi-tenda, interventi svolti in parete, primo soccorso, impiego di unità cinofile, ecc. Cfr. anche nota precedente.



RIFERIMENTI

Osservazioni ed integrazioni alla presente linea guida possono essere inviate a c.bortolato@awn.it.